

# *Comune di Castelfidardo*

Ordinanza n.4

## IL SINDACO

Premesso che in base alla vigente normativa sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Testo Unico approvato con D.L.gs. 18.08.2000 n.267 e successive modificazioni, sono previste competenze sindacali in materia di sanità ed igiene pubblica;

Che le aree e i terreni incolti, recintati e non, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di igiene, in quanto tale condizione dei luoghi può risultare nociva a causa della crescita incontrollata di erbe e piante allergizzanti nonché, favorire il proliferare di animali pungenti e mordaci;

Considerato inoltre che tale situazione può favorire la presenza di topi, ratti e insetti che possono, anche essere causa di pericolo per la salute pubblica;

Ritenuto, che nella stagione secca il mancato taglio dell'erba all'interno di queste aree e lotti di terreno aggrava il rischio di incendi che potrebbero interessare anche edifici abitativi con pericolo per la pubblica incolumità e per le proprietà immobiliari;

Dato anche atto che lo stato di abbandono delle aree incolte è causa di pregiudizio per il decoro urbano e frequentemente sulle stesse sono presenti rifiuti di vario genere abbandonati da ignoti;

Valutato necessario che il sottoscritto, in qualità di rappresentante della comunità locale, emani uno specifico atto volto ad obbligare i proprietari o altri titolari di diritti reali delle aree incolte, a provvedere ad una adeguata pulizia delle suddette aree mantenendole libere da rifiuti, roghi, sterpaglie, insetti, topi e ratti;

Visto il vigente Regolamento di Igiene;

Visto l'art.32, comma 3° della Legge 23.12.1978 n.833;

Visti il D.L.gs 05.02.1997 n.22 ed il D.L.gs 03.04.2006 n.152 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti l'art.50, 5° comma del D.L.gs 18.08.2000 n.267 e l'art.117 del D.L.gs 31.03.1998 n.112;

Visto l'art.7 bis del D.L.gs 267/2000, come modificato dal D.L. n.50/2003 convertito dalla Legge n.116/2003;

## **ORDINA**

Con decorrenza immediata ai proprietari dei terreni e delle aree incolte che si trovano in prossimità di abitazioni, con o senza recinzioni ubicati nel territorio comunale, di effettuare la pulizia delle aree di loro proprietà nonché di mantenere costantemente ed in particolare nel periodo 01.05. – 30.09 di ogni anno, codeste aree in uno stato di salubrità e decoro, provvedendo con adeguata periodicità alla loro pulizia da eventuali accumuli di rifiuti e al taglio dell'erba e dei rovi, facendo in

modo che i rovi e l'erba non creino ingombro alla sede stradale, non siano possibile rifugio di tipo, ratti ed altre specie infestanti e non aggravino il rischio di incendio o di propagazione di incendi vicini.

### **DISPONE**

Che chiunque viola le presenti disposizioni sarà punito con una sanzione amministrativa da €50 ad €200 per un'area fino a 2.000 mq. e da €200 a 500 per un'area oltre i 2.000 mq., seguendo le procedure previste dalla Legge n.689/81.

Qualora successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario non provveda comunque allo sfalcio/pulizia del terreno incolto e/o infestato, il Sindaco provvederà d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati cui fossero incorsi.

Che il presente provvedimento sia affisso all'Albo Pretorio per 60 giorni e che venga ulteriormente portato a conoscenza dei cittadini tramite pubblica affissione nonché avvalendosi dei mezzi di comunicazione di massa (internet, giornali, ecc.).

Che la presente Ordinanza sia trasmessa all'azienda U.S.L. n.7 di Ancona ed al locale Comando Polizia Municipale per quanto di competenza.

Che a chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e di far osservare il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Marche o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di legge.

Castelfidardo 13.02.2007

**IL SINDACO**  
f.to Mirco Soprani